

nostra olhemodo modesta e quindi dà luogo ad accantonamenti trascurabili. Si è quindi proposto che in simili casi, la Direzione Generale abbia la facoltà di cancellare d'ufficio, con le opportune cautele, gli elementi scarsamente produttivi.

c) Per la norma X dell'Atto costitutivo della Cassa, allorché un collaboratore lascia l'Istituto, il versamento dei contributi a suo carico dovrebbero continuare fino ad esaurimento dei premi di primo anno sulla produzione da lui conseguita. L'esperienza ha dimostrato che tale disposizione non viene normalmente applicata perché l'interessato richiede l'immediata liquidazione del suo fondo, mentre, ove dovesse essere effettivamente applicata, importerebbe un notevole intralcio amministrativo alle Agenzie. Si è quindi proposto che la disposizione in parola venga modificata nel senso che, cessando l'appartenenza dell'iscritto all'Istituto, cessi contemporaneamente l'accantonamento presso la Cassa.

d) Il Regolamento stabilisce che il contratto di assicurazione da stipularsi con una quota parte degli accantonamenti, annui sia limitato